

OBBLIGO DI ETICHETTATURA

Cosa deve essere etichettato?

I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale: l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti al consumatore finale ([art. 8, comma 1 d. lgs. 194/1999](#)).

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dalle disposizioni del decreto legislativo 194/1999 devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal suddetto decreto devono essere nettamente separate ([art. 8, comma 3 d. lgs. 194/1999](#)).

I marchi di fabbrica o ragioni sociali devono essere riportati in etichetta?

L'obbligo di indicare il nome o ragione sociale o marchio e la sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea deriva innanzitutto dall'art. 1, punto b) della legge 10 aprile 1991, n° 126 (*norme per l'informazione del consumatore*). Per quanto riguarda il settore tessile, i marchi di fabbrica o ragioni sociali possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal decreto 194/1999 ([art. 8, comma 3 d. lgs. 194/1999](#)).

Se tuttavia, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista dall'allegato I del decreto legislativo 194/1999 o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dalle norme del decreto medesimo ([art. 8, comma 4 d. lgs. 194/1999](#)).

L'etichetta deve essere redatta in italiano?

L'obbligo generale di riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili per i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale si rileva dall'art. 1 della legge 10/04/1991, n°126.

Detto obbligo è ribadito anche dal decreto legislativo 194/1999 che prescrive che all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni devono essere redatti anche in italiano ([art. 8, comma 5 d. lgs. 194/1999](#)).

Come deve essere applicata l'etichetta?

L'etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che lo contiene o in altri modi idonei ([art.5, comma 1 D.P.R. 30/4/1976, n.515](#)).

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile, mediante stampa, stampigliatura, ovvero tessitura in cimoso o altrove ([art. 5, comma 2 D.P.R. 30/4/1976, n. 515](#)).

I prodotti tessili venduti per corrispondenza sono soggetti all'obbligo dell' etichettatura di composizione?

Sono considerate offerte in vendita e, pertanto soggette all'obbligo di etichettatura anche le merci offerte in vendita per corrispondenza, quelle offerte in vendita su campione o con altri analoghi sistemi di distribuzione, compresa l'offerta al pubblico di cui all'art. 1136 del codice civile ([art. 8, comma 1 D.P.R. 30/4/1976, n. 515](#))

I prodotti tessili presentati dal sarto confezionista sono soggetti all'obbligo dell' etichettatura di composizione?

L'offerta in vendita comprende anche la presentazione al cliente, da parte dell'artigiano confezionista, del tessuto in pezza o del campione del tessuto stesso ed

è, pertanto, soggetta all'obbligo di etichettatura ([art. 8, comma 2 D.P.R. 30/4/1976, n. 515](#))

I messaggi pubblicitari sono soggetti all'obbligo di etichettatura?

Non sono considerati "offerte in vendita" e, quindi, sono esenti dalle prescrizioni relative alle indicazioni di composizione, i messaggi pubblicitari effettuati nel luogo di vendita ovvero attraverso i consueti canali di informazione (affissione, stampa, volantini, cinematografo, radio televisione, ecc.) purchè non includano alcun buono di ordinazione o invito ad acquistare per corrispondenza.

In ogni caso, i messaggi pubblicitari nei quali si faccia riferimento alla composizione fibrosa del prodotto tessile pubblicizzato, dovranno essere formulati in conformità alle disposizioni della legge e del presente regolamento, per quanto riguarda le indicazioni relative alla composizione del prodotto tessile ([art. 9 D.P.R. 30/4/1976 n. 515](#))

Dove apporre indicazioni o informazioni diverse da quelle prescritte?

Le indicazioni diverse da quelle prescritte possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno solo se vi sia una chiara linea di demarcazione e solo se scritte in un carattere inferiore a quello delle indicazioni obbligatorie.

Tuttavia le informazioni relative al lavaggio, alla pulitura, alla stiratura e alla manutenzione in genere del prodotto tessile espresse mediante simboli, possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno senza le limitazioni di cui al comma precedente ([art. 10 D.P.R. 30/4/1976 n. 515](#)).